

## Turbamento di funzioni religiose



Singolare caso di “Turbamento di funzioni religiose del culto di una confessione religiosa”. Premesso che l’articolo 19 della Costituzione della Repubblica Italiana (1948) stabilisce che: «Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume»; il caso qui in esame riguarda un qualche cosa, cioè un comportamento, che secondo i giudici ha travalicato proprio tale suesposto principio costituzionale. Infatti, a nulla è valso il ricorso in Cassazione proposto da alcuni fedeli condannati in primo e secondo grado con specifico riferimento al «reato di cui agli artt. 81, secondo comma, 110, 405, primo e secondo comma, cod. pen., per avere, in concorso tra loro e con altri, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, nella qualità di fedeli del culto cristiano evangelico frequentatori delle funzioni religiose celebrate nella chiesa di tale culto, impedito e turbato l’esercizio delle funzioni, cerimonie e pratiche di culto celebrate dai ministri competenti, in particolare pregando ad alta voce al fine di coprire la voce dei celebranti e degli altri fedeli ed insultando e minacciando reiteratamente i celebranti e gli altri fedeli presenti alle funzioni» [1].

Non solo, perché i giudici di legittimità, nel dichiarare inammissibili i ricorsi, hanno anche disposto la condanna dei ricorrenti «al pagamento delle spese processuali e della somma di € 2.000,00 in favore della Cassa delle ammende, nonché alla rifusione delle spese sostenute dalle parti civili [...], liquidate in complessivi euro 6783,75, oltre spese generali e accessori, come per legge» (cfr. Corte di Cassazione, Sezione III Penale, Sentenza n. 3072/17; udienza e decisione dell’8 settembre 2016). **ML**

### [1] Note

Art. 405 Codice penale (Turbamento di funzioni religiose del culto di una confessione religiosa). Chiunque impedisce o turba l’esercizio di funzioni, cerimonie o pratiche religiose del culto di una confessione religiosa, le quali si compiano con l’assistenza di un ministro del culto medesimo o in un luogo destinato al culto, o in un luogo pubblico o aperto al pubblico, è punito con la reclusione fino a due anni. Se concorrono fatti di violenza alle persone o di minaccia, si applica la reclusione da uno a tre anni.

Art. 110 Codice penale (Pena per coloro che concorrono nel reato). Quando più persone concorrono nel medesimo reato, ciascuna di esse soggiace alla pena per questo stabilita [...].

Art. 81, comma 2, Codice penale (Concorso formale. Reato continuato). Alla stessa pena soggiace chi con più azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno criminoso, commette anche in tempi diversi più violazioni della stessa o di diverse disposizioni di legge [...].

Questo articolo è stato pubblicato in [Sociologia Contemporanea](#) e taggato come [01A17](#) il [28/01/2017](#)